

Concordato, slalom tra le esclusioni

Verso il correttivo

Le numerose ipotesi di decadenza possono scoraggiare le adesioni

Il dedalo di cause di esclusione (preventiva) o decadenza (successiva) rischia di scoraggiare l'adesione al concordato preventivo da parte dei contribuenti potenzialmente interessati. Una platea di 4,6 milioni di imprese e autonomi:

2,7 milioni di contribuenti che compilano gli Isa e 1,9 milioni di titolari di partita Iva in regime forfettario, che saranno chiamati a decidere il da farsi entro il 31 ottobre. Intanto, dopo l'ok delle commissioni parlamentari, il decreto correttivo è atteso nei prossimi giorni al via libera definitivo da parte del Governo. La "scommessa finale", per invogliare le adesioni al patto con il Fisco, fa leva sulla flat tax, cioè la tassazione agevolata del maggior reddito proposto ai contribuenti.

Deotto, Lovecchio e Padula

— a pag. 2

Patto con il Fisco, slalom tra le cause di decadenza per 4,6 milioni di imprese

Concordato. A scoraggiare l'adesione potrebbero essere gli ostacoli legati alla mancata presentazione di una dichiarazione, a condanne e ad accertamenti

**Dario Deotto
Luigi Lovecchio**

C'è un vero e proprio dedalo di situazioni di esclusione e di decadenza dal concordato preventivo, il "patto" con il Fisco. Che, anche per una scrittura incerta delle varie disposizioni, rischia di scoraggiare l'adesione da parte dei 4,6 milioni di potenziali interessati: 2,7 milioni di contribuenti che compilano gli Isa e 1,9 milioni di titolari di partita Iva in regime forfettario. È un dato di fatto che il concordato – per come è ideato ora – non convince, tant'è che sono allo studio varie modifiche per renderlo più "appetibile". In questo lavoro di re-styling andrebbero, però, prese in considerazione anche le ipotesi di esclusione e di decadenza.

Partiamo dalle cause di esclusione attualmente previste (per la condizione preliminare di non avere debiti pari o superiori a 5mila euro si veda l'altro articolo).

Viene innanzitutto stabilito che «la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applica-

zione del concordato» impedisce l'accesso all'istituto. Qui manca – si ritiene – il riferimento alla dichiarazione Irap. Inoltre, riferirsi «ad almeno uno» dei tre periodi d'imposta precedenti è pleonastico (basterebbe dire: «in uno dei tre periodi»).

Ma è senz'altro in relazione alla "condanna" per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000, per false comunicazioni sociali e per quelli in materia di riciclaggio e autoriciclaggio (si veda l'articolo 11, lettera b, del Dlgs 13/2024) che si hanno le maggiori perplessità. La norma non specifica quando deve intervenire la condanna, ma solo che i reati devono risultare commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Nemmeno il medesimo riferimento tra le cause di decadenza (si veda oltre) aiuta, così il rischio è che una condanna arrivata, ad esempio, dopo dieci anni, causi la decadenza ex post dal concordato (o faccia venir meno l'istituto).

Tra le cause di decadenza, senz'altro rilevante è il fatto che la semplice notifica di un accertamento di qualsiasi tipo (quindi sia analitico, analitico-induttivo e induttivo "pu-

ro"), quando di ammontare superiore al 30% dei ricavi dichiarati, fa venir meno gli effetti del concordato. Sul punto, per venire incontro ai dubbi sollevati, dovrebbe arrivare l'eliminazione o il ridimensionamento della possibilità che la notifica di accertamenti analitico-induttivi (quelli più frequenti) possa far decadere dall'istituto.

Occorre però vagliare attentamente anche le altre ipotesi. Preoccupa in particolar modo la previsione della lettera b) dell'articolo 22 del Dlgs 13/2024. Viene stabilito che il concordato "salta" se viene presentata una dichiarazione integrativa che determina «una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai



quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato». Tradotto: se viene presentata una dichiarazione integrativa – sia a sfavore (quindi anche da ravvedimento) che a favore – in relazione a uno dei periodi precedenti a quelli del concordato, quest'ultimo viene meno. Il fatto è che non viene prevista alcuna "franchigia", nemmeno minima, e, soprattutto, non si capisce quali siano le annualità precedenti per le quali non si può effettuare alcuna integrazione, pena l'uscita dal concordato. Tre anni, considerato che tra gli elementi della proposta di concordato, viene considerata la redditività del contribuente degli ultimi tre periodi? Oppure fino anche a otto, visto che ai fini della valutazione dell'affidabilità il software arriva a considerare otto delle ultime annualità disponibili?

Altrettanto misteriosa la previsione secondo la quale «ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2». Le ipotesi di cui all'articolo 11 sono quelle relative alle esclusioni. Ma è impossibile che ricorrano ex post le violazioni di omessa dichiarazione, quando queste sono riferite ai tre periodi precedenti a quelli del concordato, così come altrettanto aleatoria è la previsione riferita alla condanna per i reati in precedenza citati. Entro quando – resta il problema – deve intervenire la condanna?

Ulteriori perplessità in relazione al "venir meno" dei requisiti di non avere debiti tributari e/o previdenziali superiori a 5mila euro, posta la problematicità di tali requisiti.

Non chiaro è pure il fatto di non aver versato le somme dovute in relazione al concordato «a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2». Si tratta dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Però il successivo comma 3 dell'articolo 22 prevede la possibilità del ravvedimento, prima, tuttavia, di qualsivoglia intervento dell'Agenzia. Così che non si comprende il riferimento all'articolo 36-bis citato.

Insomma, i punti da chiarire per incentivare l'adesione sono molti.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso per caso

DS6901

DS6901

Le cause di esclusione e le ipotesi di decadenza dal concordato preventivo tra Fisco e contribuenti





ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1956 - T.1675



Decreto verso il Cdm dopo l'ok delle Camere

Dopo il parere favorevole, ma condizionato, espresso il 10 luglio dalla commissione Finanze del Senato (nella foto, Palazzo Madama), una settimana dopo – il 17 – è arrivato quello dell'omologa

commissione della Camera. Per il decreto correttivo delle norme in tema di accertamento, ora manca solo l'ultimo passaggio: il via libera definitivo in Consiglio dei ministri. Non c'è ancora una

data in calendario, ma l'approvazione arriverà prima della pausa estiva. Oggi, invece, è atteso in Cdm il primo via libera ai Testi unici su sanzioni, contenzioso e tributi erariali minori.

Debiti fiscali e contributivi con trattamenti differenziati

L'altro limite

Per i tributi scatta lo stop a 5mila euro. Sul fronte previdenziale nessuna soglia

Tra le condizioni di ammissione al concordato, poi ripresa come causa di decadenza dallo stesso, vi è l'assenza di debiti tributari almeno pari a 5mila euro o di debiti per contributi previdenziali (articolo 10, Dlgs 13/2024).

Nonostante l'estrema rilevanza della clausola, la scrittura legislativa meriterebbe una revisione. I problemi iniziano già con l'individuazione dei periodi di riferimento della debitoria. Testualmente, la norma richiama «il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta». Ma è del tutto evidente che, alla data di accesso al concordato, ad esempio, nel 2024, il debito per imposte 2023 non si è ancora formalizzato in atti delle Entrate. La discrasia è ancor più netta per i contributi previdenziali, in relazione ai quali si menzionano le

sentenze irrevocabili che certamente non possono formarsi in un arco temporale così ristretto. Ne deriva che forse il riferimento corretto è ai debiti che nel corso del periodo d'imposta precedente erano già formalizzati, a prescindere dall'epoca di maturazione degli stessi.

La disposizione interessata inoltre menziona, come debiti tributari rilevanti, «quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari a superiori a 5.000 euro». Sembra che si debba guardare non al totale della morosità del contribuente ma, probabilmente, a quella riferita a ciascun tributo gestito dalle Entrate. Così, per fare un esempio, chi ha accumulato debiti per 4mila euro di Iva, 4.500 di Ires e 2.500 di Irap è ammesso al concordato, contrariamente a chi abbia un solo debito di Iva per 6mila euro. Se così fosse, la disposizione sembrerebbe illogica. Al contrario, per i debiti contributivi non esiste una soglia minima di importo.

Non è neppure chiaro cosa accade in caso di contenzioso in corso. Fermo restando che certo non sono ostativi i debiti tributari dilazionati o oggetto di sospensione, la norma par-

rebbe limitare ai soli debiti contributivi la condizione che gli stessi risultino da sentenza definitiva o da "atti impositivi" non più impugnabili. Si viene così a creare una sorta di doppio binario di difficile comprensione:

a) per i debiti contributivi, non si guarda all'importo, anche se di poche centinaia di euro, ma unicamente al fatto che il debito sia incontestato;
b) per i debiti tributari, invece, deve essere rispettata la soglia minima, con i dubbi sopra riportati, ma una volta che questa è superata, l'accesso al concordato è precluso anche in presenza di contenzioso e anche se, per ipotesi, l'ultima sentenza depositata fosse favorevole al contribuente.

I problemi sono amplificati dal fatto che le condizioni in esame possono diventare anche cause di decadenza dal concordato, laddove vengano meno i requisiti di legge. Qui forse il riferimento potrebbe essere a dilazioni o sospensioni vigenti al momento dell'ingresso nel regime, successivamente decaduti.

—D. D.
Lu. Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA